



DECRETO 20 aprile 1954, n. 11.

Norme per la conservazione del nuovo catasto dei terreni e dei fabbricati. (1)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Sentito il parere del Congresso di Stato;

Valendoci delle Nostre facoltà;

Decretiamo, promulghiamo e pubblichiamo:

Art. 1.

La conservazione del nuovo catasto dei terreni e del nuovo catasto dei fabbricati avrà inizio col 1° maggio 1954. Con lo stesso giorno cesseranno le operazioni intese a mantenere al corrente i catasti preesistenti.

Art. 2.

L'Ufficio del Catasto provvederà all'aggiornamento degli atti prendendo in esame le volture presentate, agli effetti del precedente catasto, nel periodo successivo alla pubblicazione del nuovo catasto e perciò non ancora introdotte in quest'ultimo.

Art. 3.

La prescrizione fatta all'Ufficio del Catasto con l'articolo precedente non esonera i possessori dall'obbligo di chiedere all'Ufficio, anche oralmente, che sia resa regolare l'intestazione dei loro beni nel nuovo catasto, per tutte le mutazioni di possesso dipendenti da acquisti, permuta, eredità, divisioni, ecc. che abbiano o non abbiano avuto effetto nel catasto cessato e comunque non siano state introdotte nel nuovo.

Art. 4.

Le volture del nuovo catasto sono esenti dai diritti catastali e dalla tassa di bollo ogni qual volta risulti che le relative domande furono regolarmente presentate per la loro esecuzione nel cessato catasto.

Art. 5.

L'Ufficio del Catasto non ha facoltà di attestare la identità dei beni iscritti nel cessato catasto.

Quindi per le volture da eseguirsi in base ad atti anteriori all'inizio della conservazione le parti sono tenute ad indicare i numeri della mappa nuova che si riferiscono ai beni trasferiti, mediante apposita dichiarazione di corrispondenza in carta libera munita della loro firma o di quella di persona da esse incaricata con delega scritta.

In mancanza della esibizione di tali dichiarazioni da allegarsi alle domande di voltura, l'Ufficio del Catasto provvede d'ufficio alla compilazione di esse per i soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto.

Art. 6.

Ai fini dell'articolo precedente il possessore può richiedere, e l'Ufficio del Catasto deve rilasciare, per le particelle a cui si riferiscono le volture e che devono subire frazionamento, un estratto della nuova mappa con la indicazione delle rispettive superfici e redditi, o una copia della planimetria dei fabbricati, in esenzione da tassa di bollo e da diritti catastali.

Art. 7.

Qualora non vi sia concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, alla domanda di voltura devono essere unite le copie degli atti o documenti dimostranti i passaggi intermedi.

Mancando tali documenti, deve essere unita una dichiarazione della parte nel cui interesse è chiesta la voltura dalla quale risulti la cronistoria di quei passaggi. In tale caso nella voltura si fa constare che la sua esecuzione avviene ai soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto. L'Ufficio del Catasto notifica la eseguita voltura alla ditta che risulta iscritta in catasto come possessore dell'immobile volturato.

Art. 8.

I notai ed in genere i pubblici funzionari all'uopo incaricati non possono redigere atti pubblici od autenticare private scritture riguardanti trasferimenti di beni immobili, se dalle parti non siano esibiti loro, quando occorra, gli atti o la dichiarazione previsti dall'articolo precedente, e, quando si tratti di frazionamenti di particelle rustiche od urbane, anche il tipo prescritto dal seguente articolo.

Negli atti redatti od autenticati gli immobili trasferiti devono essere descritti con i dati con cui sono riportati in catasto e deve essere fatto esplicito riferimento agli altri atti esibiti dalle parti ai sensi del precedente comma.

Art. 9.

Quando avviene il frazionamento di una particella le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi da un tecnico iscritto nell'albo professionale sopra un estratto autentico della mappa catastale o su copia eliografica della planimetria del fabbricato rilasciati dall'Ufficio del Catasto. Detto tipo dovrà essere debitamente quotato.

Tale estratto o tale copia devono essere firmati dalle parti interessate, o, per esse, da persona dalle medesime parti delegata, la quale potrà essere anche il tecnico incaricato della redazione del tipo.

Dovranno essere rifiutati i tipi che siano redatti da tecnici che in passato abbiano presentato tre tipi di frazionamento errati.

Art. 10.

Se per la insufficienza o la imperfezione degli atti o del tipo di frazionamento prodotti per la esecuzione delle volture queste non possono essere eseguite, l'Ufficio del Catasto invita le parti o il tecnico compilatore del tipo di frazionamento a presentare, entro il termine di giorni trenta, gli altri atti necessari, ovvero a regolarizzare, entro lo stesso termine di tempo, gli atti ed i tipi già esibiti e riconosciuti imperfetti.

Se le parti non forniscono quanto loro è chiesto vi provvede l'Ufficio del Catasto, ponendo a carico delle parti o del tecnico le spese occorse da recuperarsi colla procedura della mano regia.

Art. 11.

Le disposizioni della presente legge annullano qualsiasi altra disposizione con esse contrastate.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 aprile 1954 (1653 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Giuseppe Forcellini - Secondo Fiorini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI f.f.

D. Morganti

(1) Pubblicato separatamente alla data di promulgazione e ratificato dal Consiglio G. e G. il 29 aprile 1954.